

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

29 OTT. 2007

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 672 del 26 OTT. 2007

Oggetto: Corte di Cassazione Giudizio Provincia Bn c/ Castiello Cosimo Ricorso Sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. n. 4042/06-Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 4042/06 not. il 2/10/07 la Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. in modifica della sentenza Trib. Bn del 21/4/05 dichiarava illegittima il licenziamento intimato a Castiello Cosimo ordinando la reintegra dello stesso e condannando questa Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e spese di giudizio;

Con determina n. 623/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione con conferimento di incarico difensivo all'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dalla Provincia di Benevento c/ Castiello Cosimo avverso la sentenza Corte di Appello Napoli Sez. Lav. n. 4042/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 623/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 623/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione Sez. Lav. dalla Provincia di Benevento c/ Castiello Cosimo avverso la sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. Lav. n. 4042/06 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

(On.le Carmina NARDONE)

N. 208 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 OTT. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 OTT. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 15 NOV. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 15 NOV. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 15 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il	prot. n.
2 SETTORE	AVVOCATURA	il	ES. 8698
SETTORE		il	prot. n.
SETTORE		il	prot. n. 19.11.07
Revisori dei Conti		il	prot. n.
x Nucleo di Valutazione		il	prot. n.

8260
31.10.07
Def. Capigruppo

SENT. N. 4042/06
R.G. N.
CRON. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

www.studiolegalecastiello.it

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

dr Giuseppe Del Bene Presidente
dr Alfonso Oliva Consigliere
dr Maurizio Villari Consigliere rel.

COPIA


PROVINCIA DI BENEVENTO
- 2 OTT 2007
[Signature]

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza
del 30/5/06 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6136/05

TRA

 **Provincia di Benevento**
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0023896 Data 03/10/2007
Oggetto **SENTENZA CAUSA CIVILE N°**
6136/05 TRA COSIMO
Dest. **Avvocatura Settore; [...]**

Cosimo Castiello ,rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonio Castiello e Giovanni
Pollio , presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli, piazza Bovio 8

Appellante

E

Amministrazione Provinciale di Benevento , rapp.ta e difesa dall' avv.to Luca
Coletta , elet.n.te domic.ta presso lo studio Falcone via d'Annibale 18 Napoli

Appellata

Svolgimento del processo

L'appellante in epigrafe impugna la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro , in data 21/4/05 , che ha respinto la domanda tesa alla declaratoria di illegittimita' del recesso intimato dalla amministrazione , la immediata reintegra in mansioni compatibili con lo stato di salute del dipendente , la condanna al pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegra ed insta per la riforma della decisione e l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado ; l'amministrazione provinciale resiste al gravame e ne chiede il rigetto.

[Signature]

Patrocinio in Cassazione e Magistrature Superiori

AW. ANTONIO CASTIELLO NAPOLI - PIAZZA BOVIO, 8 - TEL. 081 4201117

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante e' dipendente della amministrazione appellata dal maggio '81 con qualifica di operaio specializzato di 4[^] livello , e' addetto a lavori di sistemazione idraulico-forestale , in particolare alla cura del verde pubblico , provvede alla semina , taglio e potatura di piante ,siepi ed aiuole , alla manutenzione di boschi e sottobosco, utilizza strumenti agricoli e materiali chimici quali diserbanti e fertilizzanti , svolge operazioni manuali consistenti nel carico e scarico di materiali ;

in sede di giudizio di idoneita' , e' valutato in data 12\7\03 "non idoneo"; sottoposto a visita collegiale -nell'ambito del procedimento amministrativo su ricorso alla commissione medica presso l'ASL di Benevento -, e' giudicato idoneo alle mansioni di operaio idraulico forestale con la limitazione della esclusione dagli atti lavorativi che espongono il soggetto agli agenti cui e' allergico;

nelle more del procedimento amministrativo , l'amministrazione dispone la estromissione dell'operaio- con determinazione del preposto al settore - motivata dalla "non idoneità" alle mansioni assegnate.

Il primo giudice premette che l'onere probatorio del datore (che deve risolversi - nella ipotesi di inidoneita' alle mansioni di appartenenza - nella dimostrazione della impossibilita' di adibizione a compiti alternativi o inferiori) - versandosi in tema di prova di un fatto negativo - e' contenuto nei limiti della ragionevolezza e delle rispettive allegazioni delle parti ;

osserva che -alla stregua delle indicazioni del lavoratore (che ha segnalato -in seno all'organico -la presenza di figure professionali -quali il guardiano , il sorvegliante, il custode degli attrezzi - che escludono il contatto con sostanze allergizzanti) - l'istruttoria ,espletata con escussione dei soli testi del lavoratore -non essendo stati ammessi i testi dell'amministrazione tardivamente costituita-, ha dimostrato che :

1)il dipendente -come gli altri operai -presta la sua attivita' all'aperto per la cura e manutenzione del verde pubblico , necessariamente a contatto con le numerose sostanze ritenute nocive per la sua salute ;

2) nessun operaio svolge le mansioni di custode , addetto esclusivamente alla conservazione di luoghi o attrezzature ;

deduce che l'amministrazione ha assolto pertanto all'onere di provare l'impossibilita' di prosecuzione della attivita' assegnata senza compromettere la salute del dipendente e di riadibizione a mansioni equivalenti o inferiori.

L'appellante censura la decisione impugnata , rilevando che la amministrazione non ha fornito la dimostrazione della effettiva assenza di alternative di

...nego , soprattutto alla luce della portata riduttiva dell'accertamento della
...ale idoneita' , ottenuto dal dipendente ,in fase di seconda istanza .

...doglianza deve essere condivisa.

Il lavoratore e' stato oggetto - in sede di prima valutazione sanitaria - di un
giudizio di inidoneita' assoluta con riferimento alle mansioni assegnate ;

il giudizio e' stato successivamente ridimensionato -in fase di gravame
amministrativo- in accertamento di idoneita' sia pur relativa , perche'
condizionata a limitazioni ambientali.

Il provvedimento espulsivo , inserendosi nella fase di impugnativa in via
amministrativa dell'originario accertamento sanitario - e' motivato
esclusivamente sulla base delle conclusioni della prima valutazione .

Tuttavia l'oggetto della cognizione di questa fase del giudizio non puo'
prescindere dalla revisione ottenuta in via amministrativa di seconda istanza
perche' la amministrazione non contesta il successivo responso sanitario anzi lo
fa proprio , adeguando ad esso le sue difese e giustificazioni , laddove -nella
risposta alla istanza di revoca del recesso- , aderendo al criterio suggerito dalla
commissione medica, motiva il rifiuto con la affermazione che le mansioni in
atto non possano sottrarsi al contatto con le sostanze allergizzanti e con la
negazione della esistenza di figure professionali compatibili con la limitata
idoneita' , nell'ambito del settore .

La latitudine dell'onere probatorio della amministrazione e' pertanto speculare
all'esigenza di dimostrare la impossibilita' da un lato di rimodellare la
mansione in corso in ossequio alla limitazione indicata dall'accertamento
sanitario e dall'altro di un reimpiego in compiti ancorche' di livello inferiore .

L'amministrazione non soddisfa l'onere cosi' ricostruito :

- a) la prospettazione dell'ente in sede giudiziale si esaurisce nella
affermazione che le mansioni inerenti alla qualifica postulano il
necessario contatto con sostanze nocive alla salute del dipendente ma non
offre di provare che -in seno all' organizzazione - debba escludersi la
possibilita' di svolgimento di funzioni analoghe od equivalenti, immuni
dal rischio protetto;
- b) peraltro ogni sforzo probatorio in tal senso e' precluso dalla tardivita'
della costituzione in primo grado , accertata irrevocabilmente dal giudice
a quo -che ha inibito l'ingresso alle deposizioni indicate dall'ente ;
- c) la dimostrazione delle deduzioni dell'appellata non e' suscettibile di
essere sostituita dalle prove fornite dal dipendente , che d'altronde
appaiono da un lato generiche rispetto all'oggetto dell'indagine, laddove
si esauriscono nel rappresentare le modalita' di svolgimento delle
operazioni affidate all'operaio e dall'altro non esaustive , perche'
provenienti da soggetti che -per la posizione occupata nell'organico -
sono privi di una visione globale dell'organizzazione del lavoro e della
complessiva attivita' dell'ente ;



- d) il riscontro della allegazione datoriale non puo' per altro verso ricercarsi aliunde sul piano delle semplici presunzioni , rimedio che in sostanza adotta il primo giudice , ove sostiene che evidentemente la natura della attivita' espletata , come emerge anche dai profili della contrattazione collettiva di riferimento , richiede uno stretto contatto con numerose sostanze presenti in natura rispetto alle quali il dipendente e' allergico.
- e) il criterio presuntivo e' insufficiente ed inidoneo a surrogare l'onere a carico del datore , laddove solo quest'ultimo e' in grado di dimostrare la insussistenza di articolazioni della specifica funzione , compatibili con l'esigenza di protezione della salute del dipendente ;
- f) l'ambito della prospettazione dell'ente non coincide peraltro con la portata dell'onere inerente alle ipotesi di reimpiego a parita' di livello ovvero anche in posizioni lavorative inferiori , ipotesi che non possono essere circoscritte nel quadro dello specifico settore ove presta servizio l'operaio ma devono riflettere la complessiva organizzazione dell'ente ;
- g) una interpretazione riduttiva delle alternative di recupero delle energie lavorative all'interno della impresa- delimitate nella ristretta cerchia dell'inquadramento contrattuale - : 1) non e' coerente con la struttura e la portata della impossibilita' sopravvenuta , meccanismo risolutivo cui si ricollega la giustificazione del recesso , che -per la absolutezza ed incisivita' della rottura del vincolo sinallagmatico - non puo' non configurarsi come un ostacolo al reinserimento in relazione alla complessiva organizzazione dell'impresa ; 2) confligge con le forme con le quali la tutela della salute si proietta all'interno del rapporto di lavoro per concretizzarsi in obbligo di protezione : se infatti l'operativita' dell'obbligo e' destinata ad agire all'interno del rapporto , una restrizione eccessiva dell'onere del reimpiego -che e' manifestazione indiretta dell'applicazione dell'obbligo - finisce col frustrare le esigenze di tutela interna al rapporto, esonerando il datore dal ricercare nell'ambito dell'impresa ogni posizione compatibile e conferendo all'obbligo soltanto un contenuto liberatorio;
- h) del resto le motivazioni ritenute dall'ente ostative della possibilita' di reimpiego appaiono carenti anche sul piano della tesi che circoscrive l'ambito dell'indagine all'interno dello specifico settore di appartenenza: secondo l'ente , non vale rivendicare un demansionamento con l'impiego del Castiello in mansioni di guardiano o custode, non essendo tali profili professionali contemplati dal contratto collettivo di lavoro (pag. 4 memoria cost. 1[^] grado) ; la tesi giustificativa del recesso e' ancorata alla astratta assenza di figure contrattuali compatibili ancorche' di grado inferiore e non al concreto difetto di una articolazione organizzativa corrispondente ;
- i) senonche' l'argomento e' smentito dalla formulazione del cir -art.11 - allegato dall'ente- che prevede la figura professionale dell'operaio addetto alla guardiania e vigilanza , ipotesi pattizia che non esclude una posizione

di semplice custodia , che prescinda dalla cura e manutenzione a contatto con sostanze allergizzanti .

Alla illegittimita' del recesso conseguono l'obbligo di reintegra in mansioni compatibili ed equivalenti nonche' l'obbligo del risarcimento nella misura integrale .

Sotto tale ultimo aspetto non operano l'esclusione o la riduzione del ristoro patrimoniale , in ragione della assenza di qualsiasi responsabilita' del datore , che abbia adottato un provvedimento in applicazione di un accertamento sanitario e perseguito uno scopo coerente con la tutela della salute del dipendente .

Nella fattispecie la illegittimita' della estromissione e' conseguenza , non della negazione delle accertate limitazioni della idoneita' , bensì della lesione dell'onere di realizzare il recupero del lavoratore in posizioni lavorative equivalenti o anche inferiori -con il consenso dell'addetto , come nel caso in esame - e della sostanziale inottemperanza al correlativo obbligo di protezione;

l'obbligo impone al datore di ~~limitare~~ il contenuto dei compiti assegnati al lavoratore alle cautele necessarie per evitare rischi alla salute , ancorche' tali pericoli abbiano effetti circoscritti al singolo , compatibilmente -come nella specie - con le concrete potenzialita' di assorbimento della organizzazione dell'impresa .


La sentenza deve essere riformata e la domanda proposta in primo grado deve essere accolta .

Le spese seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Dichiara illegittimo il licenziamento intimato all'appellante ,
ordina alla Amministrazione Provinciale di Benevento di reintegrare l'appellante in un posto di lavoro equivalente a quello occupato ,
condanna l'appellata al pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso all'effettivo ripristino del rapporto ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonche' alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1.800.000 per il primo grado ed in euro 1.500.000 per il secondo grado , con attribuzione

Il Cons.est.



Il Presidente

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza di chi innanzi io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio
per le esecuzioni e notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato per
legale scienza ed ad ogni effetto e conseguenza di legge copia dell'antescritto atto

Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del legale rapp.te Sig.

residente p.t., in Benevento alla P.zza Castello n.1, mediante consegna di

copia a:

**a mani dell'impiegata SFORZA ROSANNA
incaricata alla ricezione atti t.q.**

02 OTT. 2007

Tribunale di Benevento
UFFICIALE GIUDIZIARIO D/3
PASQUALE DE FICCHELE